REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **BARI** SEZIONE **22**
SEZ.STACCATA DI LECCE

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**LAMORGESE**	**DOTT. ALFREDO**	**Presidente**
☐	**ATTOLINI**	**AVV. CESARE**	**Relatore**
☐	**MARCUCCIO**	**AVV. MARCELLO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello **n.** 1299/96
depositato **il** 01/06/1996
- avverso la sentenza N. 121/03/1996
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
proposto **dall'ufficio:** AGENZIA ENTRATE UFFICIO CASARANO
controparte:

difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n.12/94 IRPEG + ILOR 1989

SEZIONE
N° 22

REG.GENERALE
N° 1299/96

UDIENZA DEL
21/06/2006 ore 09:30

SENTENZA
N° 269/22/06

PRONUNCIATA IL:
21 GIU. 2006

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
04 OTT. 2006
Il Segretario
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE XXII
Vittorio MURA

Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione Staccata di Lecce

Ritenuto in fatto

Con avviso di accertamento n° 12 notificato in data 5.12.1994 alla XXXXXXXXXXXX , l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Casarano a rettifica della dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 1989; l'Ufficio recuperava a tassazione l'imponibile ILOR/IRPEF, che dal contribuente si era indicato, ma assunto come esente per effetto della istanza presentata il 19.6.1989 tesa ad ottenere i benefici fiscali disposti dalla vigente legislazione a favore delle nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno. La ripresa a tassazione conseguiva all'avvenuto rigetto della istanza di esenzione n° 71 notificata al contribuente il 1.10.1993.

Avverso tale avviso di accertamento produceva ricorso il contribuente che, con decisione del 16.12.1994 n. *567/04/94*, la Sez.4° della Commissione Tributaria di Primo Grado di Lecce accoglieva, riconoscendo la legittimità dell'esenzione e la illegittimità del diniego dell'Ufficio al riconoscimento dei benefici fiscali e il loro relativo recupero a tassazione.

L'Ufficio appellava detta sentenza con atto del 30.3.1995, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Lecce (oggi Commissione Tributaria Regionale - Sez.Staccata di Lecce), la quale, con sentenza n. 268/24/05 del 18.4.2005, e depositata il 23.1.2006, accoglieva l'appello dell'Ufficio e dichiarava inammissibile il ricorso della società contribuente per intempestività.

Con altra decisione *n.121/3/96* del 18.3.1996, notificata il 28.3.1996, la Commissione Tributaria di Primo Grado di Lecce, Sezione 3°, accoglieva altro ricorso con il quale si era richiesto l'accertamento della legittimità della esenzione avverso l'avviso di accertamento n. 12/94 relativo all'anno 1989 emesso dall'Ufficio a seguito del diniego delle predette agevolazioni.

Con atto del 20.5.1996 prot.2877 l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Casarano ha proposto appello avverso la detta

decisione n.121/3/96 emessa dalla Commissione Tributaria di Primo Grado – Sez. 3° di Lecce in data 18.3.1996 , e notificata il 28.3.1996.
Con la detta impugnazione l'Ufficio ha chiesto:.... "*che la trattazione del presente processo avvenga in tempo successivo alla decisione dei Giudici Regionali che dovranno esprimersi circa la concessione o meno dei benefici fiscali richiesti nella considerazione che i due processi siano collegati tra loro*".
Con memoria di costituzione del 10.5.2006 ha resistito l'appellata società eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso, e nel merito chiedendo la conferma della decisione di primo grado con la quale i primi giudici, adeguandosi ad altra pronunzia avente il medesimo oggetto, del 16.12.1994, emessa dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Lecce, Sez.IV° avevano accolto il ricorso della società ricorrente.

Osserva questa Commissione, che occorre preliminarmente risolvere la questione proposta dalla difesa della società appellata in via pregiudiziale ed in rito. Questa eccezione riguardante la ammissibilità del gravame proposto impone , di necessità, il suo esame preventivo atteso che la soluzione nei termini richiesti dall'appellata, risolverebbero *in nuce* il contenzioso in atto.
La difesa dell'appellata ha infatti osservato che le motivazioni e le richieste avanzate dall'Ufficio dinanzi a questo Giudice di secondo grado, non integrino validi motivi di impugnazione della sentenza di primo grado. In particolare rileva l'appellata società la inesistenza dell'oggetto dell'impugnazione e la carenza di specifici motivi di censura e lagnanza avverso la decisone di prime cure.
Questa Commissione ritiene di poter condividere le osservazione di parte appellata in corretta applicazione dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs.546/92, che impone la

indicazione dell'oggetto della lagnanza ed i motivi specifici di lagnanza, che costituiscono contemporaneamente il limite e l'oggetto della rivalutazione riservata al Giudice dell'appello, e la conseguenza del necessario effetto devolutivo dell'impugnazione. Nel caso in esame non risulta indicata, né direttamente né indirettamente, alcuna censura alla decisione di primo grado, che quindi non risulta né criticata né attinta da una qualsivoglia richiesta di modificazione e/o riforma. In sostanza l'atto c.d. di appello proposto dall'Ufficio, mancando degli elementi costitutivi essenzidli connessi alla funzione cui avrebbe da essere indirizzato, non è riconoscibile quale atto di impugnazione siccome privo delle ragioni logico-giuridiche di cui l'appellante intenderebbe avvalersi per sostenere le proprie doglidnze. Conforme in tale senso è la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. Civ. sent.3128 del 3.3.2001 - Cass.Civ. sent.n. 11273 del 27.8.2001) nonché la giurisprudenza della Commissione Tributaria Centrale (C.T.C. dec.n.757 del 21.2.1996).

A tanto aggiungasi il costante insegnamento della S.C. *in subiecta materia* che si è - costantemente - pronunziata per *la inammissibilità e nullità dell'impugnazione prodotta avverso una decisione che per relationem si sia assunta pregiudicata da altra decisione, ma contro la quale non si siano proposte specifiche censure rinviandone il contenuto a quelle stesse censure richiamate nel preteso giudizio pregiudicante.* (Cass.Civ. Sez.V 2.8.2000 n.10145 e 6.7.1999 n.6965).

In tale contesto va accolta la eccezione di inammissibilità - preliminare e pregiudiziale di rito - sollevata dalla difesa della appellata società XXXXXXXXXXXX , che per essere assorbente esonera questo Giudice da qualsivoglia indagine sul merito della controversia. Appare, inoltre a questo Giudice, equo disporre la compensazione totale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.
Lecce 21.6.2006.

Il Relatore

Il Presidente